



CSEN

TESSERAMENTO 2026/2027

ESTRATTO POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE OMNIA-TABELLA C 1/60659/319/761245344 (EX- X99000008/03)

1) Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

Assicurato: Il Soggetto indicato nelle singole applicazioni e ogni familiare e/o persona con lui convivente in modo continuativo, i figli minori degli stessi.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Contraente: Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali

Franchigia: La parte di danno, indennizzabile ai fini di polizza, espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Massimale: La somma che rappresenta il limite massimo di Risarcimento in caso di Sinistro.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

Sinistro: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: L'Impresa Assicuratrice appartenente al Gruppo Unipol assicurazioni SpA.

2) Responsabilità Civile

Premesso che il Contraente CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale ha in corso la polizza n. 1/60659/65/124449147 che prevede la copertura della RCT personale dei propri Dirigenti Nazionali e Territoriali nonché quella di ogni Circolo, Società sportiva o Associazione (affiliata e che abbia aderito alla polizza sopraindicata) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito delle attività proprie del Circolo o Società sportiva come previste dallo statuto svolte sotto l'egida di CSEN, con la presente polizza si intende offrire a tutti i tesserati del Circolo, Società o Associazione sportiva la possibilità di aderire ad una copertura più estesa che comprenda la Responsabilità Civile Personale per tutte le attività (non professionali) connesse con attività sportive, sociali, culturali e/o del tempo libero svolte anche non in diretta correlazione con CSEN e secondo quanto previsto dall'art. 2043 C.C..-

Pertanto la Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a terzi quali civilmente responsabile per danni verificatisi in relazione agli eventi derivanti dallo svolgimento (non professionale) di attività sportive, sociali, culturali e/o del tempo libero.

A questo proposito si conferma e si conviene fra le Parti che i danni a terzi conseguenti ai fatti accidentali occorsi durante l'attività agonistica degli assicurati (es.: intervento del difensore nel gioco del calcio, il placcaggio del rugbista) non potranno mai essere compresi in questa copertura di Responsabilità Civile verso Terzi .

La boxe e le arti marziali non potranno mai esser compresi in questa copertura di Responsabilità Civile perché connesse all'accettazione fra i contendenti della pericolosità insita nella pratica stessa.

Le adesioni alla presente polizza verranno inserite con nominativo nell'area riservata dell'Ente e la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di inserimento.

3) Norme Comuni

3.1 Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione:

- a) il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- b) le Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;

3.2 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) cagionati dolosamente;
- 2) derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;
- 3) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore nonché di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani;
- 4) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 5) a Cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di Cose di proprietà degli Assicurati o da loro detenute;
- 6) da furto;
- 7) da inquinamento di natura non accidentale;
- 8) derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove;
- 9) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 10) derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici e di cani definiti pericolosi ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 e successive modifiche e integrazioni, compresi i meticci frutto di incroci di prima generazione;
- 11) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi.

4.3 Limiti di Risarcimento

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale fissato in Euro 500.000,00 per sinistro.

4.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati nè di multe, ammende o spese di giustizia penale.

4.5 Estensione Territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo con esclusione di U.S.A., Canada e Messico.

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Operatività delle garanzie

Le coperture hanno effetto esclusivamente dalle ore 24.00 della data di comunicazione, effettuata ai sensi del seguente art. 4 relativo all'inserimento dei nominativi dei singoli assicurati e cessa alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso a condizione che la presente polizza sia piena vigenza.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Nominativi assicurati

Il contraente si impegna a inviare per iscritto, utilizzando gli stampati appositamente predisposti, le comunicazioni relative ai nominativi degli assicurati da inserire nella copertura assicurativa oggetto della presente polizza, tramite mail all'Agenzia Unipol SpA di Mantova Via Accademia 46.

La Unipol SpA ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali lo CSEN è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

Art. 5 – Determinazione e regolazione del premio

Il premio della polizza si intende riferito a ciascun acquirente/assicurato e per la durata di 1 anno.

Il premio minimo resta comunque acquisito.

Ad ogni mese l'agenzia provvederà ad emettere l'appendice di regolazione del premio conteggiata sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'art.4, a consegnarla al Contraente e a incassare nella stessa data il relativo premio se dovuto.

Art. 6 – Sospensione della copertura

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza dovuta, il premio anticipato in via provvisoria viene considerato in conto e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. La Società non è obbligata per i sinistri relativi alle applicazioni per le quali non è stato effettuato il pagamento della regolazione del premio.

Art. 7 - Denuncia ed obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza mediante lettera raccomandata o mail al seguente indirizzo settoresport@italsecura.it.

In particolare l'Assicurato deve:

- specificare le circostanze dell'evento, i soggetti danneggiati e gli eventuali danni a persone;
- tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni eventuale elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 8 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto dovranno essere fatte solo per mezzo di lettera raccomandata o mail indirizzata alla Direzione della Unipol SpA o all'Agenzia Unipol SpA di Mantova (settoresport@italsecura.it) alla quale è assegnato il contratto.

Art. 11 – Durata del contratto

La presente polizza ha durata annuale.

Art. 12 – Proroga del contratto

In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata e spedita almeno due mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 - Periodo di mora

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il termine del pagamento dei premi viene elevato da 15 a 45 giorni.

SPECIALITA' SPORTIVE IN EVIDENZA**Ciclismo**

Per i praticanti lo sport del ciclismo in deroga al punto 8 dell'Art. 3.2 "esclusioni" si intende la copertura H24 dell'attività, comprendendo anche la partecipazione a gare ciclistiche dilettantistiche e locali.

La direzione Nazionale CSEN provvederà ad inviare alla fine di ogni mese il numero delle adesioni per poter provvedere alla regolazione.

Motocross

In deroga all'Art. 3.2 "esclusioni" e in riferimento al comma 3, le garanzie si intendono estese anche al possesso e all'uso di motoveicoli per la pratica amatoriale del motocross (non agonistica) con l'esclusione dei danni fisici e materiali subiti da piloti terzi in occasione dell'uso contemporaneo della stessa pista.

La direzione Nazionale CSEN provvederà ad inviare alla fine di ogni mese il numero delle adesioni per poter provvedere alla regolazione.

Equitazione

In deroga all'Art. 3.2 "esclusioni" e con riferimento al comma 10, le garanzie si intendono estese anche al possesso e uso di cavalli per la pratica dell'equitazione amatoriale (non professionistica).

La direzione Nazionale CSEN provvederà ad inviare alla fine di ogni mese il numero delle adesioni per poter provvedere alla regolazione.

Mantova, 01/09/26

LA SOCIETA'
Unipol S.p.A.
AGENTE GENERALE
Assitecne di Romani D. e Gozzi C. snc
Partita IVA 02231210200